



TRIBUNALE DI CATANZARO

DOCUMENTO INFORMATIVO SUI TIROCINI FORMATIVI

OBIETTIVI E RISULTATI

Il tirocinio di cui all'art. 73 del citato d.l. 69/2013, rivolto a studenti già laureati in giurisprudenza e che abbiano particolari requisiti, si caratterizza per una durata temporale particolarmente ampia di 18 mesi, salvo interruzioni, per l'importanza dell'attività formativa di tipo strettamente giuridico accanto a quella di ordine pratico (essendo infatti espressamente vietato l'inserimento di tali tirocinanti in articolazioni amministrative di cancelleria), per l'ampiezza delle qualificate mansioni ordinariamente attribuite ai tirocinanti, e per la possibilità di inoltrare domanda diretta senza essere iscritti alla pratica forense (o ad un corso di perfezionamento post-laurea o ad una SSPL), oltre che per la previsione di poter accedere, in presenza di determinati requisiti, alla fruizione di borse di studio.

Pur non essendo più previsto che, ai sensi del comma 11-bis dell'art. 73, l'esito positivo dello stage costituisca titolo per l'accesso diretto al concorso per magistrato ordinario, è ancora previsto che sia titolo ai sensi del comma 15, costituisce inoltre titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; in base al comma 13, sostituisce invece, per la durata di un anno, la pratica forense e notarile, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio. Se dunque dal punto di vista dei tirocinanti tale tipo di stage ha una specifica impostazione formativa finalizzata a consentire al tirocinante l'acquisizione di competenze spendibili nelle professioni legali o per l'accesso in magistratura, dal punto di vista dell'ufficio gli obiettivi sono sinteticamente riassumibili: nel miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, attraverso la sperimentazione di un modello di "ufficio del giudice" che vede i tirocinanti impegnati in attività di supporto al magistrato; nel miglioramento delle competenze organizzative e formative da parte dei magistrati affidatari; nel miglioramento delle attività di raccolta dei dati statistici e di tenuta dei registri informatici; nell'implementazione di un'attività di raccolta e diffusione degli orientamenti di giurisprudenza e delle prassi locali. In ragione di ciò, questa forma di tirocinio è quella di più frequente applicazione pratica in molti uffici giudiziari si è registrato costantemente un discreto numero di domande accolte (pur se in leggero calo nel corso degli ultimi anni non essendo più il concorso in magistratura un concorso di secondo livello).

Nell "Ufficio per il Processo" (UPP), previsto dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e succ. mod. i tirocinanti sono assegnati all'UPP in funzione di supporto all'attività dei magistrati.

I risultati ottenuti saranno monitorati, non essendo allo stato esattamente quantificabili in dettaglio in assenza di apposite analisi statistiche comparative, ma certamente percepibili nel complesso e chiaramente tangibili, nei settori di attività cui in concreto i giovani sono stati addetti.

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO

Sono ammessi al tirocinio i laureati in giurisprudenza che non abbiano compiuto i 30 anni di età in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- avere ottenuto una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

Come chiarito dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 06.02.2019, i requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi. Fermo restando dunque il limite di età (non è possibile avanzare domanda se si ha più di 30 anni), non è necessario essere in possesso di entrambi gli altri requisiti, bastando il possesso anche di uno solo di essi. Il requisito dell'età inferiore a 30 anni verrà valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda.

La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24.07.2019 ha inoltre chiarito che, con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, poiché alcune Università prevedono esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta anche con crediti (CFU) diversi, in tal caso deve essere calcolata la media ponderata e non la media generale. Es. Diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2: (4 crediti) 20 Media ponderata $[(30 \times 6) + (20 \times 4)] / 10 = 26$ Media generale $(30 + 20) / 2 = 25$

Non è necessario inoltrare **la domanda** tramite altri enti (Università o SSPL); essa **può essere presentata direttamente dall'interessato on line sul sito del Ministero della Giustizia, avendo a disposizione il proprio SPID**.

Le domande dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità dell'interessato e potranno contenere anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e la Corte riserva di valutare se verificare, tramite richiesta di informazioni all'Università di provenienza.

Il responsabile amministrativo è il Dirigente Amministrativo il quale, ove ritenuto, provvederà a delegare le relative funzioni.

Come previsto espressamente dal comma 2 dell'art. 73, quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine: 1) alla media degli esami indicati; 2) al punteggio di laurea; 3) alla minore età anagrafica.

A parità di tali requisiti, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Ove il numero delle domande suscettibili di accoglimento superi un limite sostenibile, verrà formata una graduatoria in base ai criteri di priorità sopra elencati. A parità di tutti i parametri, verrà data prevalenza al criterio cronologico, secondo la data e l'ora di presentazione delle domande. Ai tirocinanti in esubero verrà data comunicazione della ammissibilità della loro domanda e della collocazione in lista di attesa, con indicazione ove possibile della presumibile data di chiamata, in base alle progressive scadenze dei tirocini in essere. Al liberarsi del primo posto disponibile e in base all'ordine della graduatoria, il tirocinante in lista d'attesa verrà convocato presso la segreteria di Presidenza del Tribunale per assumere le funzioni. La mancata presentazione nella data e nell'ora indicate nella convocazione, salva la sussistenza di debite e comprovate cause di giustificazione, costituirà motivo di decadenza della domanda, con conseguente ulteriore scorrimento della graduatoria.

ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI

Nella domanda l'interessato può esprimere una preferenza per il settore di assegnazione, di cui viene tenuto conto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. A tal fine peraltro è opportuno che l'interessato indichi se già svolge la pratica forense e, in tal caso, presso quale studio professionale, specificando altresì di quali materie detto studio si occupi: ciò al fine di consentire all'ufficio di valutare eventuali situazioni di incompatibilità e di decidere di conseguenza in ordine all'assegnazione del tirocinante ad un settore o ad un altro (civile, penale, lavoro), avuto riguardo al disposto del comma 6 dell'art. 73, secondo cui i tirocinanti “non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio”, e tenuto conto di quanto esposto nella Risoluzione del CSM del 24.07.2019 (v. capitolo 5.), nella quale, sia pure con riferimento alla stipula di eventuali convenzioni, è stato ribadito l'obbligo “di prevedere che i tirocinanti che svolgono la pratica forense non possano essere affidati a magistrati dinanzi ai quali componenti dello studio legale cui appartengono gli stessi esercitano stabilmente la professione”.

Il Presidente del Tribunale, per il tramite del Magistrato coordinatore dei tirocini, acquisirà la disponibilità dei magistrati dell'ufficio a svolgere l'attività di affidatari dei tirocinanti ex art. 73, assegnando i tirocinanti a questi ultimi, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dall'interessato e con i limiti sopra indicati, nonché con l'ulteriore limite costituito dal fatto che, come previsto dal comma 4 dell'art. 73 e dal capitolo 3. punto c) della citata Risoluzione del CSM del 24.07.2019, ciascun magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi (in tale numero computandosi anche coloro che svolgono tirocinio ad altro titolo, ad es. ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98).

È previsto, in ogni caso, che, nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione, ciascun magistrato possa chiedere l'assegnazione di un altro degli ammessi allo stage, al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio, ed il necessario “passaggio di consegne” e di conoscenze fra un tirocinante in uscita e un altro in entrata, attuando così (anche) una formazione “a cascata”. L'art. 73 comma 4 primo periodo – richiamato anche al

paragrafo 3 lett. c) della Risoluzione CSM del 24.07.2019 – stabilisce che “Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio”. Pertanto, come regola tendenziale, l'ufficio si adopera affinché a ciascun magistrato che ne ha dato disponibilità - assecondando, nei limiti del possibile, le eventuali preferenze espresse dal candidato nel corpo della domanda – venga assegnato almeno un tirocinante, anche al fine di equilibrare i livelli di produttività dei singoli ruoli e con turnazione, ove possibile. A tal fine il magistrato coordinatore dei tirocini acquisisce le opportune informazioni dai rispettivi presidenti di sezione. Resta salva comunque la possibilità per il capo dell'ufficio di provvedere diversamente, e quindi di assegnare il tirocinante in maniera difforme rispetto alle preferenze da questi espresse, per prevalenti e motivate ragioni d'ufficio e/o per assicurare la continuità della formazione.

Il tirocinio dovrà essere svolto per la sua intera durata presso lo stesso settore di assegnazione e presso il medesimo magistrato affidatario, salvo casi eccezionali oggetto di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale e per giustificati motivi che suggeriscano il trasferimento ad altro settore del medesimo ufficio giudiziario, non ascrivibili a colpa del tirocinante e che non costituiscano motivo per l'interruzione del tirocinio, ai sensi del comma 9 dell'art. 73. Come chiarito dal CSM con delibera del 05.06.2019, è parimenti possibile, per seri e giustificati motivi, che il tirocinio iniziato in un determinato ufficio giudiziario possa concludersi presso altro ufficio, all'interno dello stesso distretto o anche in altro distretto, purché non risultino domande di ulteriori aspiranti tirocinanti che siano stati pretermessi per fare posto a quello proveniente da altro ufficio e purché lo svolgimento del tirocinio risulti utile sia per il tirocinante sia per l'ufficio.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ

Come previsto dal comma 10 dell'art. 73, “Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione”. A tale scopo, quindi, nella domanda o nell'intervista effettuata l'interessato dovrà adeguatamente compilare i campi che concernono la segnalazione dello svolgimento di attività concorrenti e indicare, ove possibile, i giorni e ore della settimana in cui essa si svolge, al fine di consentire all'ufficio di verificare, in sede di decisione circa l'accoglimento della domanda, la compatibilità con lo svolgimento del tirocinio. Nella già citata Risoluzione del 24.07.2019 il CSM ha infatti ribadito “l'opportunità che sia garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio”. In concreto, dunque, il tirocinante potrà essere impegnato presso l'ufficio giudiziario fino ad un massimo di 20 ore suddivise in cinque giorni lavorativi (ossia per 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì), e di ciò l'interessato dovrà tenere conto nella formulazione della domanda.

PROGETTO FORMATIVO E COMPITI DEL TIROCINANTE – MANSIONARIO

Una volta avvenuta l'assegnazione al settore di destinazione e al magistrato affidatario, viene redatto il “progetto formativo”, utilizzando l'apposito modulo nella sezione dei tirocini

formativi della Corte. Il progetto formativo delinea in dettaglio le modalità di attuazione del tirocinio, contemperando le esigenze formative del tirocinante con le necessità organizzative dell'ufficio; definisce in modo flessibile e concreto l'impegno di presenza in ufficio nonché gli ulteriori doveri connessi al tirocinio, ed è redatto in accordo con il magistrato coordinatore e con il singolo magistrato affidatario. Come già riportato, deve essere garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio. Per quanto attiene alle specifiche attività da svolgere da parte del tirocinante, il progetto formativo, con le dovute aggiunte e integrazioni del caso concreto ove necessarie, fa comunque riferimento al mansionario ad esso allegato, pubblicato sul sito web del Tribunale, distinto per settore di attività (civile e lavoro; penale), e una cui copia deve essere consegnata al tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo.

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE

Il comma 5 dell'art. 73 prevede che i tirocinanti "sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura". Il successivo comma 5-bis prevede che "L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali". In tale seconda ipotesi, e comunque per qualsivoglia esigenza attinente alla formazione in generale, i tirocinanti si rivolgono al magistrato coordinatore dei tirocini, il quale si interfaccia con i magistrati referenti per la formazione su base distrettuale e con gli organi competenti del locale COA e della SSPL frequentata dall'interessato.

DOTAZIONI INFORMATICHE

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 73 ("Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica"), per l'esclusivo espletamento delle proprie attività istituzionali, al tirocinante viene assegnato, compatibilmente con le disponibilità informatiche dell'ufficio, un pc portatile con delle credenziali di accesso individuali, al fine di accedere al Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di Cassazione, nonché di utilizzare la rete internet, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Ministero della Giustizia. A tal fine i tirocinanti si rivolgono al magistrato coordinatore dei tirocini, il quale si interfaccia con il competente MAG.RIF. (magistrato di riferimento per l'informatica) e con i tecnici informatici del locale C.I.S.I.A., in modo da assicurare al tirocinante, nel più breve tempo possibile dall'inizio del tirocinio, la disponibilità del pc portatile, ove disponibile. Il dispositivo resta tuttavia in dotazione all'ufficio presso cui si svolge il tirocinio, e viene pertanto concesso ai tirocinanti in assegnazione provvisoria, per l'esclusivo uso nell'ambito delle attività dell'ufficio. A tal fine, nell'ambito del progetto informativo i tirocinanti vengono informati degli oneri di custodia degli strumenti forniti e dell'obbligo della loro tempestiva restituzione al termine del tirocinio, nonché degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati ed

alle notizie acquisiti tramite l'accesso ai sistemi informatici e delle regole di sicurezza informatica. Il magistrato affidatario provvede ad istruire e guidare il tirocinante nell'uso delle dotazioni ministeriali, degli applicativi informatici (in particolare, della "Consolle" con funzionalità assistente) e nella consultazione delle banche dati giuridiche, al fine dell'espletamento di taluni fra i compiti dei tirocinanti, consistenti, fra l'altro, nella massimazione dei provvedimenti emessi su base locale e/o nella raccolta della giurisprudenza dell'ufficio e anche nella predisposizione di relazioni tematiche in vista delle periodiche riunioni di sezione.

BORSE DI STUDIO

Come previsto chiaramente dal comma 8 dell'art. 73, "Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi". A quest'ultimo riguardo, nel progetto formativo viene chiaramente specificato al tirocinante – il quale con la sottoscrizione dello stesso accetta espressamente tali condizioni – che non è prevista, allo stato della normativa, alcuna tutela INAIL, che pertanto egli si assume il rischio personale per eventuali infortuni occorsi durante il tirocinio, esonerando l'amministrazione della Giustizia da ogni responsabilità, e che a tal fine può comunque stipulare a propria tutela una polizza assicurativa con oneri esclusivamente a suo carico. Nonostante la gratuità dell'attività, agli ammessi allo stage può essere attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante ha l'obbligo di garantire la presenza in ufficio se prevista e deve inoltre a sua cura annotare le attività svolte e di conservare estremi dei provvedimenti alla cui redazione egli ha partecipato siglato dal magistrato affidatario. Il tirocinante deve altresì osservare i seguenti obblighi: a) seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a questi ultimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; b) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; d) rispettare gli orari e i giorni di frequenza concordati con il magistrato affidatario; e) seguire i corsi di formazione centrale e decentrata organizzati durante il periodo di tirocinio; f) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a causa in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense; non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui

appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio; g) indicare al magistrato affidatario ogni eventuale situazione di incompatibilità. Tali obblighi vengono riportati nel progetto formativo, sottoscrivendo il quale il tirocinante si impegna a garantirne la piena osservanza.

DURATA DEL TIROCINIO – SOSPENSIONE INTERRUZIONE E RINUNCIA

La durata del tirocinio è di diciotto mesi. Il tirocinante fruisce di un periodo di riposo tendenzialmente in concomitanza con la sospensione feriale dei termini processuali, ossia dall'1 al 31 agosto, salvo diversa disposizione del magistrato affidatario per il caso in cui quest'ultimo svolga il turno feriale o fruisca delle ferie estive per il solo periodo minimo di 15 giorni. Le assenze legate a cause diverse devono essere di volta in volta autorizzate dal magistrato affidatario. Il tirocinio si svolge in modo continuativo e senza interruzioni, diverse da quelle sopra menzionate, per tutta la durata prevista di diciotto mesi.

Come previsto dal comma 9 dell'art. 73, lo stage può tuttavia essere interrotto definitivamente in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario e/o del magistrato coordinatore dei tirocini, per sopravvenute ragioni organizzative di tipo oggettivo, non ascrivibili a colpa del tirocinante e che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ovvero per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. Come chiarito dal CSM nella Risoluzione del 24.07.2019 [v. capitolo 7. punto d)], il tirocinio può essere anche temporaneamente sospeso, nonostante tale possibilità non sia espressamente prevista dall'art. 73, per un periodo massimo di sei mesi "in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale", che la Risoluzione così descrive a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: "situazioni in cui il tirocinante si trovi impossibilitato a frequentare l'ufficio giudiziario per un periodo relativamente lungo (per gravidanza o motivi di salute) ovvero necessità di usufruire di un periodo di sospensione per motivi di studio o di lavoro". A tal fine il tirocinante dovrà depositare apposita istanza – corredata se del caso dalla documentazione atta a comprovare le ragioni addotte – , recante il visto/nulla osta del magistrato affidatario e del magistrato coordinatore dei tirocini, i quali potranno anche aggiungere eventuali proprie osservazioni; sull'istanza si pronuncerà il Presidente del Tribunale con decreto motivato. Il CSM con delibera del 26 luglio 2017 ha affermato che in caso di astensione per maternità durante il tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013, quest'ultimo deve avere luogo per l'intero periodo di diciotto mesi, dovendo la tirocinante recuperare in seguito il periodo di astensione per maternità. Con altra delibera del 7 novembre 2018 il CSM ha affrontato il tema della sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all'estero di un dottorato di ricerca affermando che quest'ultima costituisce circostanza "eccezionale" che legittima la sospensione del tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, il periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere comunque di 18 mesi.

Il tirocinante potrà rinunciare al tirocinio avviato per esigenze personali e in tal caso essa dovrà essere inserita nel portale dall'Ufficio, sotto la sezione "Gestione Tirocini", modificando la data di fine tirocinio registrando la data esatta della rinuncia e, successivamente, procedendo

alla fase di conclusione della domanda. Nella sezione "Esito", è disponibile la nuova opzione denominata "Rinuncia"

In relazione alla circolare dell'8.4.2024, sarà trasmessa al CSM ogni determinazione in ordine alla esclusione o non ammissione al tirocinio.

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO E VALIDAZIONE DEI RISULTATI

Al termine del tirocinio, come previsto dal comma 1 dell'art. 73, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. La relazione deve essere redatta secondo le Linee Guida e con la struttura di cui alla Nota del Ministero della Giustizia n. prot. 74009.U del 18.04.2017. Essa si compone di due parti:

- la prima, consistente nella relazione redatta dal magistrato affidatario, e contenente la sola indicazione della valutazione "positiva" in ordine ai vari parametri (equilibrio, capacità, laboriosità, dirigenza e impegno), essendovi invece la necessità di motivare espressamente il giudizio solo se esso è "negativo" in merito ad una o più voci; in caso di valutazione negativa anche di uno solo dei parametri da esaminare, ciò dà luogo ad esito negativo dello stage;
- la seconda, a cura del capo dell'ufficio, che può anche delegare tale funzione al magistrato coordinatore dei tirocini, consistente nell'attestazione finale dell'esito positivo o negativo del tirocinio.

I magistrati coordinatori dei tirocini per il settore civile e penale, in attuazione delle Risoluzioni del CSM del 29.04.2014 e 24.07.2019 nonché delle previsioni di cui agli artt. 9, 98 e 107 della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, con Decreto del Presidente del Tribunale del 27.11.2024, sono stati designati quali magistrati coordinatori dei tirocini formativi, rispettivamente, la Dott.ssa Adele Ferraro (Presidente della Seconda Sezione Civile) e la dott.ssa Emma Sonni (Presidente della Seconda Sezione Penale); i coordinatori coadiuvano il dirigente dell'ufficio: a) nella eventuale predisposizione e pubblicazione del bando per i tirocini, ove l'ufficio ritenga di pubblicarlo; b) nella predisposizione e aggiornamento del presente documento informativo, relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio; c) nella verifica, attraverso il colloquio con il tirocinante, delle sue preferenze e inclinazioni, al fine di indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente. Svolge inoltre una funzione di raccordo e di riferimento: d) relativamente ai rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio; e) con la struttura territoriale della Scuola della magistratura, per la predisposizione e realizzazione del programma formativo; f) con il MAG.RIF., per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Catanzaro

Dott.ssa Francesca Garofalo

